

TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING
Prima Sezione

Roma, 16 ottobre 2019
Prot. n. 596 /TNA/MA

Trasmissione via mail
fightfactory8@gmail.com

Egr. Sig.
Steve Martin
Triq iz zerniq Wignacourt Plats Blka Flat 6
Swatar –Bkr (Malta)

Trasmissione via mail
pasquale.pittella@gmail.com
pasqualepittella@ordinaavvocatiroma.org

Egr. Sig.
Steve Martin
c/o Avv.to Pasquale Pittella
Via del Casale Strozzi 31
00195 Roma

Trasmissione via mail
acamilleri@ganadoadvocates.com

Egr. Sig.
Steve Martin
c/o Avv.to Adrian Camilleri
Old Bakery Street
Valletta VLT 1455 (MALTA)

Trasmissione via mail
procura.antidoping@nadoitalia.it

Spett.le
PNA

Trasmissione via mail
rm@wada-ama.org

Spett.le
WADA

Trasmissione via mail
info@boxebu.com

Spett.
EBU

Allegata alla presente, si trasmette la sentenza relativa al caso n 29/19 inerente al procedimento disciplinare nei confronti del Sig **Steve Martin**

Distinti saluti.

All. 1

LA SEGRETERIA
Michela Alborghetti



TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING
Prima Sezione

n. 29/19

così composto:

Cons. Adele Rando
Dott. Antonio Matella
Cons. Emiliano Raganella
Cons. Anna Corrado
Avv. Ilaria Sieni

Presidente
Vice Presidente
Componente
Componente
Componente Estensore

Nel procedimento disciplinare nr. 29/2019 a carico di Steve Martin, nato a Malta il 3.1.9187 ha pronunciato la seguente

DECISIONE
FATTO

All'esito del controllo antidoping disposto il 3 febbraio 2019 a Villabate al termine della gara pugilistica denominata "I° International Contest di pugilato Italia vs Malta - 4 match Pro", l'atleta Steve Martin, tesserato per Società ASD Fight Factory affiliata alla Federazione Pugilistica Maltese è risultato positivo per la presenza di 4- Metil-2-esanamina e di 2-Amino-8- Metileptano e suo metabolita Eptaminolo, sostanze specificate inserite nella Lista WADA 2019, categoria S6 lettera b) Stimolanti.

Sul verbale di prelievo, l'atleta dichiarava l'assunzione di Brufen, bustine - Integratori - 19 Anabol testo.

Verificata l'assenza di una richiesta di TUE in corso di validità, giusto riscontro del CEFT, dell'EBU e della NADO Miftese, interpellati sul punto, con provvedimento del 4 marzo 2019, su richiesta della PNA, la Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping sospendeva in via cautelare il suddetto atleta.

Convocato dalla PNA al fine di essere ascoltato in merito a detta positività e rispondere della contestata violazione della normativa antidoping (art. 2.1. CSA), il sig. Martin, in data 29 aprile 2019, rispondeva alla contestazione: A) dando lettura di una dichiarazione redatta nelle lingue italiana ed inglese che veniva versata in atti; B) esibendo una relazione medica in lingua inglese redatta in data 28.4.2019 da parte del Dott. Kirill Micallef Stafrace, medico sportivo, in cui veniva illustrata una problematica al menisco della gamba sinistra, che necessitava l'alleggerimento del peso corporeo a mezzo di integratori; C) riconducendo la positività all'assunzione degli integratori Geranabol classificabile Fat Burners - come da indicazione scritta che veniva sottoscritta dall'atleta in sede di audizione -; D) precisando al riguardo di possedere detto integratore da molto tempo, di non ricordare quando e dove lo aveva acquistato, ma di non averlo mai assunto al di fuori dell'unica occasione il giovedì precedente la gara (svoltasi poi il sabato).

In data 6 maggio 2019 la PNA richiedeva alla FPI la documentazione in suo possesso relativa all'organizzazione del "I° International Contest di pugilato Italia vs Malta". In pari data la FPI trasmetteva il referto della riunione fornito dal Comitato Regionale Sicilia FPI

dal quale si evince che l'atleta Steve Martin ha gareggiato nella categoria superwelter (69 kg.) e il suo peso, verificato al momento della partecipazione alla predetta competizione, risultava essere 67 kg.

Sulla base di tali emergenze la PNA ha considerato quanto segue: A) pur dandosi conto della lunga dichiarazione scritta dell'atleta, contenente la sostanziale ammissione di un utilizzo volontario di sostanze stimolanti vietate dalla Lista WADA, la tesi difensiva, volta a sostenere che l'assunzione fu dovuta a problemi patologici e non già all'intento di permettere o migliorare la prestazione sportiva, risulta smentita da una precisa serie di elementi oggettivi e temporali acquisiti nel corso dell'inchiesta e risultanti dalla stessa produzione documentale dell'atleta; B) il Martin, che ha dovuto riconoscere la mancanza di ogni valutazione in sede sportiva sia della patologia da lui asserita sia della necessità ed idoneità per contrastarla delle sostanze da lui utilizzate e che quindi nessuna TUE gli è stata rilasciata, ha inteso accreditare che gli stimolanti servissero a bruciare i grassi corporei per alleggerire il suo peso, attenuando così la condizione patologica del menisco della gamba sinistra. A tal fine ha depositato agli atti copia di una relazione ortopedica, in lingua inglese, rilasciatagli in data 28.4.2019 dal Dott. Kirill Micallef Stafrace, medico sportivo operante in Malta, in cui si afferma l'esistenza di un problema meniscale al ginocchio sinistro, per cui veniva programmata una risonanza magnetica per il giorno 6.9.2019. Nessuna altra spiegazione sul perché di una tale diagnosi, nessuna terapia e, soprattutto, nessuna indicazione per contrastare, medio tempore, (circa 5 mesi), la situazione, vista anche l'affermazione conclusiva del medico che siffatto problema al menisco avrebbe determinato condizionamenti del regime di allenamento (training regimen) del Sig. Martin e della sua mobilità (mobility was affected); C) tale documento fu redatto solo in data 28.4.2019, cioè a seguito della convocazione del Martin da parte di questa PNA: nessun precedente riscontro del disturbo meniscale è stato fornito; D) nessun disturbo poteva essere avvertito e diagnosticato prima del 2.2.2019, data della gara a seguito della quale fu effettuato il controllo antidoping che palesò gli stimolanti assunti dal Martin, atteso che il Dott. Micallef Stafrace, nella relazione riferisce di aver accertato quanto attestato in data 28.4.2019 nel corso della visita da lui effettuata il 13.2.2019, per un "recentissimo problema al ginocchio sinistro" del Sig. Martin, cioè dieci giorni dopo la gara, indicando così che la scoperta della assunzione delle sostanze vietate che, a dire del Martin, servivano solo per contrastare il problema al menisco era già avvenuta prima della diagnosi: il Martin si sarebbe, dunque, "avvantaggiato" curandosi prima che il medico evidenziasse il problema al menisco!; E) la tesi del Martin non è fondata anche sulla base delle sue stesse dichiarazioni rese a richiesta della difesa: le sostanze vietate le avrebbe acquistate in una epoca remota non meglio precisata e, comunque, di molto antecedente rispetto a quando cominciò ad assumerle prima della gara del 3.2.2019: sorprendente visto che nessun problema motorio poteva sussistere a quel tempo; F) in realtà, la sostanza ammessa e dichiarata dal Martin in sede di audizione è uno stimolante anoressizzante, che serve a far perdere peso, scopo certamente collegato all'attività sportiva del Martin, posto che lo stesso è inserito nella categoria dei superwelter, con un limite ponderale fissato a 69 kg e lui, al momento della gara, poté rientrarvi avendo un peso di 67 kg. Lo stesso Martin ha esplicitamente ammesso tale effetto della sostanza, giacché ha indicato che la sua assunzione tendeva a bruciare grasso e a far perdere peso; ha implicitamente indicato, poi, anche che tale assunzione facesse parte di un "programma dietetico" più articolato, giacché in sede di prelievo ha dichiarato di aver assunto il "19 anabol testo", il cui scopo è proprio quello di conservare la tonicità dell'apparato muscolare in presenza di una perdita di massa corporea rapida e sensibile, accorgimento necessario ad

un pugile che voglia conservare la potenza muscolare e contrastare la ineliminabile debilitazione conseguente ad un dimagrimento forzato. Per completezza, va aggiunto che il Martin ha dato conto solo di una delle sostanze riscontrate nel suo campione urinario, cioè la 4- Metil-2- esanamina, principio attivo del prodotto Geranabol, rientrante nella categoria dei fat burners, che ha dichiarato di aver assunto; nulla ha detto sulla provenienza del 2-Amino-8-Metileptano e suo metabolita Eptaminolo, altra sostanza anoressizzante diversa dalla prima e non contenuta nel Geranabol: dunque, anche per questo profilo la tesi di un intervento soltanto "terapeutico", seppur "fai da te", resta smentita.

Alla luce di tali considerazioni la PNA ha ritenuto accertata un'assunzione volontaria ed intenzionale di tali stimolanti vietati, in violazione dell'art. 2.1 NSA (art. 2.1 Codice WADA), con la conseguente richiesta di irrogazione della squalifica per anni quattro.

All'udienza del 15 luglio 2019 il Rappresentante della Procura ha precisato le argomentazioni poste a sostegno dell'atto di deferimento, insistendo sulle richieste ivi formulate, mentre il difensore dell'incolpato ha ribadito la buona fede del proprio assistito

DIRITTO

La richiesta della PNA merita di essere accolta, alla luce delle seguenti considerazioni.

Anzitutto, sul piano oggettivo è incontestata la positività dell'atleta a due sostanze vietate dalla normativa antidoping, sicché deve ritenersi provata la responsabilità dell'atleta in ordine alla violazione dell'art. 2.1 delle NSA, laddove la norma dispone che ogni atleta deve "assicurarsi personalmente" di non assumere sostanze vietate, perché sarà ritenuto responsabile in relazione alle sostanze presenti nel proprio organismo, indipendentemente dal fatto che la sostanza vietata rilevata in sede di controllo antidoping sia stata assunta per documentate esigenze terapeutiche e indipendentemente dal fatto che l'atleta sia consapevole di commettere una violazione della normativa antidoping.

Ciò posto, avuto riguardo alla natura delle sostanze riscontrate in sede di controllo, quanto alla valutazione dell'elemento soggettivo ai fini dell'individuazione del trattamento sanzionatorio, occorre considerare che: se la violazione delle norme antidoping riguarda una sostanza vietata specificata e la Procura Antidoping è in grado di dimostrare che "*la violazione è intenzionale*", la durata della squalifica è predeterminata dal legislatore sportivo nella misura di quattro anni. Qualora, invece la Procura non fornisca la prova dell'intenzionalità della condotta, possono trovare applicazione l'art. 4.2.2 oppure l'art. 4.5.1.1 della NSA. In particolare quest'ultimo articolo dispone che, se l'atleta è in grado di dimostrare "*l'assenza di colpa o negligenza grave*", la sanzione può variare dal minimo della nota di biasimo fino al massimo dei due anni di squalifica, in funzione del grado di colpa dell'incolpato. Mentre se non risulta dimostrata "*l'assenza di colpa o negligenza grave*", trova applicazione l'art. 4.2.2. delle NSA, che predetermina la durata della squalifica nella misura di due anni.

Poste tali premesse, ritiene il Collegio che la PNA attraverso l'istruttoria svolta abbia raggiunto la prova della intenzionalità della violazione commessa dall'atleta, risultando viceversa smentita la tesi difensiva incentrata sulla buona fede dell'assunzione delle sostanze.

Risulta infatti, per ammissione dello stesso atleta, che i farmaci fossero stati dallo stesso utilizzati per recuperare la forma fisica, a seguito di un infortunio al ginocchio, in vista della competizione tenutasi il 3.2.2019, farmaci di cui tuttavia non è dato sapere la provenienza e

le modalità di reperimento ma che l'atleta ha dichiarato di aver avuto nella propria disponibilità già da molto tempo.

Se allora, come assume la linea difensiva, l'utilizzo dei suddetti integratori andrebbe correlato al recupero dalla lesione al menisco, non si comprende la ragione per la quale il Martin fosse in possesso di tali prodotti in un momento in cui non era insorto alcun problema al ginocchio e dunque a prescindere da qualsiasi infortunio.

Viceversa, trattandosi di farmaci anoressizzanti l'utilizzo appare collegato alla esigenza di ottenere una condizione fisica che consentisse all'atleta di partecipare alla gara, nell'ottica dallo stesso peraltro riconosciuta di ripristinare la propria forma fisica.

Una siffatta ricostruzione è inoltre confermata dal fatto che non sono state addotte giustificazioni di sorta in ordine all'altra sostanza vietata rinvenuta nel campione dell'atleta che - non a caso - aveva il medesimo effetto dimagrante del farmaco denunciato dall'atleta.

Nella stessa direzione depone poi la dichiarazione resa dall'atleta sul verbale di controllo circa l'utilizzo del "19 anabol testo", sostanza parimenti indicata per il mantenimento della tonicità muscolare a seguito di una perdita di massa corporea rapida e sensibile.

Ne consegue che i farmaci assunti appaiono all'evidenza nel complesso riconducibili ad un programma specifico finalizzato alla rapida diminuzione del peso ed al contempo alla valorizzazione della massa magra muscolare.

A chiudere il cerchio la semplice circostanza che nella specialità sportiva praticata dall'atleta le sostanze di cui si discute hanno immediata e diretta efficacia nella prestazione, avendo la capacità di far diminuire la massa corporea, cosa assolutamente rilevante nell'ambito di competizioni in cui si gareggia per categorie individuate sulla base del peso.

Il Martin apparteneva infatti alla categoria dei superwelter, con un limite ponderale di 69 kg e risulta aver partecipato alla gara con un peso di 67 kg.

In tale contesto deve ritenersi smentita la tesi difensiva volta a sostenere una esigenza terapeutica sottesa all'utilizzo dei farmaci in parola.

Sul presupposto che non è neppure mai stata attivata alcuna richiesta di esenzione ai fini terapeutici, ritiene dunque il Collegio che la ricostruzione operata dalla difesa sulla base della documentazione medica in atti non dimostri la sussistenza dell'asserita esigenza di cura dovuta alla pretesa lesione meniscale.

Merita al riguardo osservare che la certificazione prodotta a firma del medico sportivo, Dott. Kirill Micallef Stafrace, in cui si riporta un problema al ginocchio sinistro e per il quale viene indicata l'effettuazione di una risonanza magnetica per il giorno 6.9.2019 - è datata 28.4.2019.

La certificazione è dunque rilasciata in corrispondenza dell'audizione dell'atleta avanti alla PNA e non invece in un momento corrispondente alla riferita assunzione del farmaco, né tale collegamento lo si può ricavare dalla circostanza che il medico faccia indiretto riferimento ad una visita effettuata il 13.2.2019, per un "recentissimo problema al ginocchio sinistro", considerato che la gara è stata il 3.2.2019, mentre l'utilizzo dei farmaci sarebbe avvenuto dieci giorni prima della visita.

Di talchè appare singolare che il Martin abbia intrapreso una terapia in assenza di alcuna diagnosi.

La qual cosa, su un piano logico, si riconduce al fatto che l'atleta possedeva quei farmaci da tempo, indipendentemente dalla cura del menisco e non ha neppure saputo fornire alcuna indicazione sui tempi e modi di acquisto ovvero reperimento delle suddette sostanze.

Emblematico poi che non si rinvergono ulteriori certificati medici attestanti la patologia sofferta al ginocchio al di fuori di tale documentazione che risulta postuma ai fatti ed in cui peraltro non viene indicata alcuna prescrizione terapeutica a fronte della diagnosi rilasciata. Destituita di fondamento la tesi della difesa, alla luce delle risultanze complessivamente acquisite che dimostrano l'intenzionalità della violazione, il Tribunale applica all'atleta la sanzione della squalifica per anni quattro, come da richiesta della PNA.

PQM.

Il Tribunale Nazionale Antidoping - Prima Sezione, nel procedimento disciplinare a carico della Sig. **Steve Martin**, tesserato Malta Boxing Association, visti gli artt. 2.1, 4.2.1.2 delle NSA, afferma la responsabilità dello stesso in ordine all'addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per anni 4 (quattro), a decorrere dal 15 luglio 2019 e con scadenza al 14 maggio 2023, così dedotto il presofferto.

Visto l'art. 10 NSA dispone l'invalidazione del risultato sportivo conseguito in gara.

Condanna il Sig. **Steve Martin** al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00.

Dispone che la presente decisione sia comunicata all'interessato, alla PNA, alla WADA, all'EBU, alla Malta Boxing Association, ed alla società di appartenenza.

Deposito nei termini di legge.

Roma, 15 luglio 2019

Depositata il 16 ottobre 2019

IL COMPONENTE ESTENSORE

Avv. **Ilaria Sieni**

IL PRESIDENTE

Cons. **Adele Rando**